

# CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO


concernente

## LA MOBILITÀ DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2011/2012 E 2012/2013


Il giorno 17 gennaio 2011, alle ore 11.00, presso il Dipartimento Istruzione, in sede di contrattazione decentrata, tra le delegazioni composte da:

per la parte pubblica:


Maurizia Zadra

  
\_\_\_\_\_

Mariangela Granatiero


  
\_\_\_\_\_

Sabrina Campaldini

  
\_\_\_\_\_

per la parte sindacale:


F.L.C. - CGIL: Gloria Bertoldi

  
\_\_\_\_\_


Laura Fratton

  
\_\_\_\_\_

CISL FPS: Maria Cinzia Gasperi

  
\_\_\_\_\_

LiSinCOS ANTES Scuola de' Trentino: Posanti Flavio

  
\_\_\_\_\_

si concorda e si sigla

il seguente contratto decentrato concernente la mobilità del personale insegnante della formazione professionale per l'anno scolastico 2011/2012 e 2012/2013.

Art. 1

*Campo di applicazione, durata del contratto ed interpretazione autentica*

1. Le presenti modalità disciplinano la mobilità del personale insegnante formazione professionale nel rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto il 17 ottobre 2003, integrato con le modifiche derivanti rispettivamente dagli accordi di data 10 novembre 2004, 27 dicembre 2004, nonché degli accordi stralcio di data 7 agosto 2007, di data 1 settembre 2008 e di data 29 luglio 2009.
2. Le disposizioni oggetto del presente contratto hanno effetto per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, e si intendono tacitamente rinnovate per gli anni successivi se non perviene disdetta da una delle parti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 2

*Trasferimenti*

1. I trasferimenti del personale insegnante formazione professionale possono essere a domanda, d'ufficio o condizionati, ed hanno effetto dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili:
  - a) i posti vacanti individuati per il medesimo anno scolastico dall'organico approvato dal Dirigente del Servizio scuole infanzia, istruzione e formazione professionale;
  - b) i posti che nel corso dei trasferimenti si rendono disponibili in luogo di quelli di cui al precedente punto a)
3. Le operazioni di trasferimento sono effettuate in due fasi distinte:
  - a) I fase: trasferimenti personale individuato perdente posto per soppressione o riduzione superiore al 50% della disciplina di insegnamento. In caso di mancato riassorbimento trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23 dell'Allegato D del vigente CCPL;
  - b) II fase: trasferimenti personale richiedente trasferimento volontario.
4. Sono effettuate nella prima fase le operazioni di trasferimento relative alle domande dei perdenti posto che godono di precedenza assoluta nella scelta di sede.
5. Sono effettuate in seconda fase, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto della tipologia di orario, le operazioni relative alle richieste di trasferimento volontario.
6. In ciascuna delle due fasi le operazioni di trasferimento sono effettuate secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto delle precedenze di cui al successivo articolo 5.
7. I trasferimenti sono disposti su posti interi e per orario corrispondente a quello osservato dall'insegnante richiedente. Può darsi corso a trasferimento su posto itinerante nel solo caso di espresso consenso dato in sede di richiesta di trasferimento. In caso di posto itinerante la titolarità è ascritta alla sede con maggior carico orario. Si intende per posto itinerante l'insegnamento a cattedra piena il cui monte orario è ripartito tra le sedi di Rovereto e Levico.
8. Per l'Istituto di formazione professionale di Rovereto, il trasferimento da una sede all'altra dello stesso Istituto è disciplinato dalle norme del presente accordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera k) del vigente CCPL.

se pt. V  
Cor  
Fey

9. Sono comunque fatte salve le eventuali direttive impartite dalla Giunta provinciale nell'ipotesi di ridefinizione degli organici.
10. I termini di presentazione delle domande di trasferimento, dell'eventuale rinuncia, e di assegnazione provvisoria sono resi noti annualmente dal Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione (di seguito denominato S.G.R.U.S.F.).
11. Tutti i titoli che si intendono far valere nella domanda di trasferimento devono essere posseduti entro il termine fissato per la presentazione della domanda, ad eccezione dell'anzianità di servizio che viene calcolata al 31 agosto dell'anno scolastico precedente a quello dei trasferimenti.

**Art. 3**  
***Insegnanti perdenti posto***

1. I Dirigenti formativi predispongono le graduatorie di Istituto attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente contratto. Per l'Istituto di Formazione professionale Alberghiero la graduatoria di istituto è unica per le sedi di Rovereto e Levico, fermo restando l'indicazione della sede di assegnazione. L'insegnante è inserito nella graduatoria di istituto secondo la disciplina di titolarità, tale intendendosi la materia di insegnamento per la quale è stato assunto.
2. In caso di parità di punteggio è individuato perdente posto il dipendente con minore anzianità anagrafica.
3. Le graduatorie sono affisse agli Albi dell'Istituto formativo e inviate allo S.G.R.U.S.F. entro i termini dallo stesso stabiliti. Entro i 5 giorni lavorativi decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare eventuali osservazioni nel merito del punteggio loro attribuito.
4. Il personale che, a seguito della determinazione della dotazione organica per l'anno scolastico di riferimento, ed in base alla posizione nella graduatoria di istituto, risulta eccedente rispetto all'organico è considerato perdente posto. La posizione di soprannumerarietà è notificata dal Dirigente formativo competente.
5. Non può essere individuato perdente posto:
  - a) il personale emodializzato;
  - b) il personale che ha bisogno per gravissimi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo;
  - c) il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 21 della legge 104/92 in quanto riconosciuto in stato di disabilità grave, ed il personale ammesso alle agevolazioni di cui all'articolo 33, della legge 104/92, solo ed esclusivamente se l'assistito risiede nel comune in cui ha sede l'istituzione scolastica di titolarità.
  - d) l'insegnante cui, a seguito della modifica degli ordinamenti, è stato assegnato un orario inferiore ed al quale è garantito il completamento orario ai sensi dell'articolo 15 dell'allegato D del vigente CCPL.
6. Il dipendente dichiarato perdente posto è tenuto a presentare domanda di trasferimento. In caso di mancata presentazione della domanda, il trasferimento sarà effettuato d'ufficio secondo il punteggio attribuito dalla graduatoria di Istituto

E 3 Jll H<sub>2</sub> V<sub>45</sub> AC

**Art. 4**  
**Assegnazioni provvisorie di sede**

1. Può essere richiesta l'assegnazione provvisoria a condizione che sussista una delle seguenti esigenze:
  - a) ricongiungimento al coniuge o al convivente purché la stabilità della convivenza risulti da almeno tre mesi;
  - b) ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o disabili, ai genitori anziani o disabili;
  - c) gravi esigenze di salute del richiedente (personale emodializzato, beneficiario dell'articolo 21 Legge 104/92, che necessita di cure continuative, o a cui è stata riconosciuta una invalidità permanente o temporanea pari ad almeno il 33% per gli invalidi per servizio e del lavoro o del 46% per gli invalidi civili).
2. L'assegnazione provvisoria è effettuata successivamente alle operazioni di trasferimento e dopo le assunzioni in ruolo. E' possibile dare corso all'assegnazione provvisoria solo in presenza di posto disponibile ad orario corrispondente a quello del richiedente.
3. In caso di richiesta di personale a orario ridotto o part-time è possibile dare corso all'assegnazione provvisoria su posto ad orario pieno previa autorizzazione del Dirigente formativo ed a condizione che la residua frazione oraria disponibile consenta l'assunzione di personale a tempo determinato.
4. E' altresì possibile dare corso ad assegnazione provvisoria su posto itinerante previa autorizzazione del Dirigente formativo ed a condizione che la frazione oraria disponibile consenta l'assunzione di personale a tempo determinato.

**Art. 5**

**Precedenze nelle operazioni di trasferimento di sede e di assegnazione provvisoria**

1. Nell'ambito di ciascuna fase dei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie di sede vengono riconosciute, secondo l'ordine, le seguenti precedenze:
  - a) precedenza agli insegnanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - b) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio per gli insegnanti di cui all'articolo 33, commi 5, 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - c) precedenza agli insegnanti che, per gravi motivi di salute, necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad es: dialisi, cobalto-terapia, ecc.), per le sedi indicate nella domanda, a condizione che si tratti di sedi situate nel comune in cui si trovino i centri specializzati nella cura della patologia di cui si necessita, ovvero in comuni ad essi limitrofi;
  - d) precedenza agli insegnanti trasferiti nell'ultimo triennio, per soppressione di posto, che richiedono il rientro nell'Istituto di precedente titolarità.

**Art. 6**  
**Valutazione anzianità di servizio**

1. Il punteggio per i servizi di ruolo è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. A tal fine saranno considerati sia i giorni di effettivo servizio che le assenze utili ai fini giuridici ed economici a norma di legge, regolamento e/o contratto.
2. Anche per i servizi a tempo determinato, il punteggio è attribuito per intero a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato almeno 180 giorni di servizio. Nel caso contrario, si valutano i mesi residui o frazioni superiori a 15 giorni.
3. Per la valutazione dei titoli si applicano i punteggi riportati alla tabella A parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. Per la valutazione dell'anzianità di servizio non si considerano i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici secondo le disposizioni del contratto collettivo o di legge e/o regolamento.

**Art. 7**  
**Reclami**

1. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di Istituto ovvero dalla notifica dell'atto.
2. I reclami sono esaminati entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

*Handwritten notes and signatures:*  
Fh.  
u 75  
Jhe  
fe  
@ Jm

## TABELLA A) TRASFERIMENTI

### TITOLI DI SERVIZIO

Per ogni anno formativo di insegnamento a tempo indeterminato o per frazione di anno formativo di insegnamento superiore a 180 giorni, anche non consecutivo prestato presso gli Istituti di formazione professionale provinciali.	Punti 6
Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, anche non consecutivo, prestato presso gli Istituti di formazione professionale provinciali.	Punti 1
Per ogni anno formativo di insegnamento a tempo determinato o per frazione di anno superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, prestato presso gli Istituti di formazione professionale provinciali	Punti 4
Per ogni mese o frazione di mese, superiore a 15 giorni, anche non consecutivo, di insegnamento a tempo determinato prestato presso gli Istituti di formazione professionale provinciali	Punti 0,6

### TITOLI DI CULTURA

Per master di 1 e/o 2 livello attivati da università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o paraggiati purché attinenti alla materia di insegnamento	Punti 3
Per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea presso università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o paraggiati purché attinenti alla materia di insegnamento	Punti 2
Per titolo di studio di grado superiore a quello previsto per l'accesso all'insegnamento (solo per insegnanti TPO)	Punti 3
Per conseguimento titolo di "Maestro artigiano" rilasciato ai sensi della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11	Punti 1
Per la partecipazione a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento di durata pari o superiore a 100 ore, purché attinenti alla materia di insegnamento (fino un massimo di tre titoli)	Punti 1

### ESIGENZE DI FAMIGLIA

per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli	Punti 6
per ogni figlio di età inferiore ai sei anni	Punti 4
per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il 18mo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90) o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114, 118, 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima	Punti 6

**TABELLA B ) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA**

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani.	Punti 6
B) per ogni figlio che non abbia compiuto i sei anni di età	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III - D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima.	Punti 6

*gpr*

*Kh. 25 le cat  
fe ofey*